Transfer pricing, niente sanzioni se c'è buona documentazione

Circolare Entrate

La remissione in bonis è ammessa fino alle dichiarazioni 2022

La comunicazione tardiva alle Entrate può essere fatta entro 90 giorni dal termine

Alessandro Germani

La circolare 15/E/2021 recepisce i commenti pervenuti a seguito della pubblica consultazione conclusasi il 12 ottobre scorso. La struttura della circolare resta invariata e per gli aspetti principali rimandiamo a interventi precedenti (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 e 22 settembre 2021). Di seguito invece ci concentriamo sugli aspetti nuovi che emergono dopo la consultazione.

Ricordiamo che per beneficiare della *penalty protection*, che consente la disapplicazione delle sanzioni in caso di verifica afferente al transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir), occorre predisporre (mera facoltà e non obbligo) una documentazione composta dal masterfile e dal countryfile in grado di dimostrare che i prezzi applicati sono di libera concorrenza, e che pertanto non vi è stato l'intento di spostare materia imponibile altrove all'estero.

Per ciò che concerne il master file, che si ricorda è obbligatorio per tutti i soggetti rispetto al previgente regime, qualora il periodo d'imposta del soggetto estero controllante diretto o indiretto non risulti coincidente con quello dell'entità locale, si ritiene possibile presentare il masterfile predisposto dal soggetto controllante diretto o indiretto riferito al periodo d'imposta la cui data di chiusura precede quella del periodo d'imposta dell'entità locale.

In ogni caso, se nel corso del controllo emerga l'esigenza di disporre di informazioni supplementari o integrative rispetto a quelle contenute nel documento, l'entità locale deve rendere disponibile su richiesta tali ulteriori informazioni, compreso, se del caso, il masterfile riferito al periodo d'imposta la cui data di chiusura segue quella del periodo d'imposta dell'entità locale.

Circa la documentazione nazionale è possibile descrivere anche le operazioni marginali. Se chiaramente queste non vengono descritte, in caso di contestazione per esse non varrà l'esimente sanzionatoria, ma questo non significa che l'esimente venga meno anche per le operazioni non marginali.

Per le operazioni afferenti a royalties e interessi passivi si guarda al principio di competenza, anche se in fase di verifica i controlli potranno essere effettuati sui pagamenti in base al criterio di cassa.

Per quanto riguarda i termini di consegna della documentazione, richieste ad hoc possono riguardare i master file afferenti alle divisioni dell'impresa o quelli riguardanti le altre attività, così come i casi in cui vi siano delle differenze nella chiusura dei periodi d'imposta fra le entità coinvolte.

Viene ribadita l'apertura alla remissione in bonis, così come previsto già per la documentazione del patent box. A titolo esemplificativo, quindi, la comunicazione riferita al periodo d'imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471 del 1997.

Viene specificato che, ai fini dell'applicazione della disciplina della remissione in bonis, non rientrano tra le «altre attività amministrative di accertamento» le richieste informative e documentali eseguite nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del Dlgs 128/15.

In caso di rettifica del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati dal contribuente, la sanzione amministrativa per infedele dichiarazione non si applica qualora la documentazione, validamente presentata, sia considerata idonea anche per la parte di reddito imponibile, ovvero di compensi, interessi e altre somme soggette a ritenuta, oggetto di dichiarazione integrativa a sfavore; nel diverso caso in cui la documentazione sia ritenuta non idonea, la determinazione della sanzione è rimessa alle valutazioni dell'ufficio competente per l'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I PASSAGGI CHIAVE

Dopo la consultazione
I contribuenti possono beneficiare della non applicazione della sanzione amministrativa per infedele dichiarazione, derivanti da eventuali rettifiche del valore di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati, nel caso in cui sia resa disponibile all'amministrazione finanziaria la documentazione prevista dal provvedimento delle Entrate e sia valutata idonea da parte degli addetti alle attività di controllo. La circolare 15/E di ieri fa seguito al provvedimento del 23 novembre 2020 e alla consultazione pubblica conclusa il 12 ottobre

La sottoscrizione
Masterfile e documentazione nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente, o da un suo delegato, mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi

La comunicazione
La comunicazione del possesso della dichiarazione idonea può essere effettuata anche con la dichiarazione presentata entro novanta giorni dal termine ordinario di presentazione, sia essa tardiva oppure integrativa/sostitutiva di quella già presentata

La remissione in bonis
Ricorrendone le condizioni, il possesso della documentazione idonea può essere comunicato anche tardivamente avvalendosi dell'istituto della remissione in bonis

CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

Le Entrate al top negli accordi

Agenzia delle Entrate italiana e spagnola hanno ricevuto il premio «Mutual agreement procedure 2020 award» (Map awards) dell'Ocse per la reciproca cooperazione prestata nella risoluzione delle controversie fiscali internazionali sorte nell'applicazione del transfer pricing . Il premio, giunto alla terza edizione, è stato assegnato nel «Tax certainty day» organizzato dal Forum on tax administration dell'Ocse.
Italia e Spagna sono risultate le vincitrici per le 60 dispute fiscali risolte nel 2020 (ossia in un anno complicato dalla pandemia in coro) in materia di prezzi di trasferimento. Inoltre il tempo medio di risoluzione inferiore a 19 mesi è risultato tra i migliori in assoluto per le controversie relative al transfer pricing.
L'agenzia delle Entrate ha ricevuto anche un ulteriore riconoscimento, come seconda classificata, nella categoria del «best improvement», che misura il miglioramento registrato nel numero delle Map (Mutual agreement procedure) risolte tra un anno e l'altro.
Come ricorda una nota delle Entrate, l'Agenzia è l'autorità competente designata per la trattazione delle procedure amichevoli avviate su richiesta dei contribuenti. Tra le modalità con cui la doppia imposizione può essere eliminata, vi è l'accordo (agreement) tra le autorità competenti, che viene raggiunto per lo più a seguito di un confronto diretto. In base alle indicazioni Ocse, le Map vengono distinte in due tipologie: i casi rientranti nella categoria «attribution/allocation», ossia controversie sull transfer pricing e i casi «other» relativi alle rimanenti controversie su doppia imposizione internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA